

BANCA D'ITALIA

1° Aggiornamento della circolare n. 302/2018 - L'Anagrafe dei Soggetti.

SERVIZIO RILEVAZIONI ED ELABORAZIONI STATISTICHE
Circolare n. 302 dell'8 giugno 2018

L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1° Aggiornamento di febbraio 2022: ristampa integrale



Indice

Sommario

INTRODUZIONE	
1. PREMESSA	
2. FONTI NORMATIVE.....	
3. DEFINIZIONI.....	
CAPITOLO I	
L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....	
1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI	
2. CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....	
2.1 Tipologie di soggetti censiti.....	
2.2 Elementi anagrafici dei soggetti censiti.....	
3. ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI	
3.1 Fonti	
3.2 Il censimento dei soggetti	
3.3 L'aggiornamento degli attributi anagrafici.....	
3.4 Gerarchia delle fonti.....	
4. IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....	
4.1 Liceità del trattamento e relative finalità	
4.2 Accesso ai dati da parte di soggetti esterni alla Banca d'Italia	
4.3 Correttezza e qualità dei dati	
4.4 Esercizio dei diritti a tutela dei dati personali.....	
4.5 . Termini di conservazione dei dati	
4.6 Misure di sicurezza	
CAPITOLO II	
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI	
SEZIONE I.....	
INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....	
1. ADEMPIMENTI TECNICO-OPERATIVI PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI	



2.	MESSAGGI E COMUNICAZIONI.....	
3.	RICHIESTA DI CODICE CENSITO	
3.1	Invio della richiesta	
3.2	Esito della richiesta	
4.	VARIAZIONI ANAGRAFICHE	
4.1.	Obblighi di verifica e correzione dei dati.....	
4.2.	Messaggi di variazione da parte degli enti segnalanti	
4.3.	Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni	
4.4.	Eliminazione di doppie codifiche.....	
5.	FUSIONI	
6.	COINTESTAZIONI	
6.1	Segnalazione di una cointestazione	
6.2	Annullamento di una cointestazione	
7.	RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE.....	
8.	SEGNALAZIONE DEGLI ATTRIBUTI AGGIUNTIVI.....	
	SEZIONE II.....	
	INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE NON PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI.....	
	SEZIONE III.....	
	DISPOSIZIONI COMUNI.....	
1.	SERVIZIO WEB PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE	
2.	VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA E QUALITA' DEI DATI	
3.	INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE.....	
4.	QUESITI SULLE SEGNALAZIONI	
	ALLEGATO I	
	RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE	
	ALLEGATO II	
	FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE	
	ALLEGATO III	
	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI	
	ALLEGATO IV.....	
	ELENCO DEI MESSAGGI	
	ALLEGATO V.....	
	ELENCO DELLE COMUNICAZIONI	



INTRODUZIONE

1. PREMESSA

La Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, raccoglie numerose informazioni anagrafiche sulle controparti degli intermediari vigilati.

A supporto di tali rilevazioni, la Banca d'Italia utilizza l'Anagrafe dei Soggetti (di seguito "Anagrafe"), un registro nel quale sono censiti e identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni che gli intermediari creditizi e finanziari effettuano all'Istituto, sulla base delle disposizioni normative e delle istruzioni di settore emanate in materia.

Con la presente Circolare, espressione della potestà regolamentare della Banca d'Italia, diretta sia agli intermediari vigilati che ai soggetti i cui dati anagrafici sono oggetto di segnalazione, si forniscono, anche ai sensi degli artt. 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-ter, comma 1, del d.lgs. 196/2003:


- informazioni sulle finalità, le caratteristiche e il contenuto dell'Anagrafe;
- disposizioni specifiche sul trattamento dei dati personali dei soggetti censiti in Anagrafe e, in particolare, sulle caratteristiche e sul funzionamento dell'Anagrafe, sulla finalità di interesse pubblico perseguita e sulla modalità di trattamento, sulle tipologie di dati trattati, sui soggetti interessati coinvolti e sui loro diritti, sulle misure adottate a tutela della protezione dei dati, nonché sulla condivisione dei dati con altre autorità di settore;
- istruzioni agli intermediari creditizi e finanziari sulle modalità di alimentazione e consultazione dell'Anagrafe, distinte a seconda della partecipazione o meno al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (denominato "Centrale dei rischi").

2. FONTI NORMATIVE

Sulla disciplina dell'Anagrafe, sotto il profilo degli obblighi di segnalazione dei soggetti vigilati, rilevano:



- il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato “T.U.B.”), in particolare:
 - l’art. 51, il quale dispone che le banche inviino alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
 - l’art. 53, comma 1, lett. b) e 67, comma 1, lett. b) che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di emanare disposizioni di carattere generale in materia di contenimento del rischio, partecipazioni detenibili e organi sociali;
 - l’art. 66, che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di richiedere ai soggetti inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata (di cui all’art. 65) la trasmissione anche periodica di situazioni, dati e ogni altra informazione utile;
 - l’art. 67, comma 1, lett. b), che attribuisce alla Banca d’Italia la facoltà di impartire alla capogruppo disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
 - l’art. 108, che attribuisce alla Banca d’Italia il compito di dettare agli intermediari finanziari disposizioni aventi ad oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni e dispone che gli intermediari finanziari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche nonché ogni altro dato e documento richiesto;
- il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195 (“Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del Regolamento (CE) n. 1889/2005”), in particolare l’art. 11 che attribuisce alla Banca d’Italia il potere di raccogliere - dagli operatori residenti in Italia, dalle banche e dagli altri intermediari finanziari e presso amministrazioni, enti e organismi pubblici - informazioni per finalità statistiche riguardanti la compilazione della bilancia dei pagamenti e degli altri indicatori monetari e finanziari per l’analisi economica. Lo stesso prevede che per le medesime finalità, tali




dati possono essere forniti dalla Banca d'Italia ad altri enti e istituzioni nazionali e internazionali, a enti di ricerca e altri operatori.

- la legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”), in particolare l’art. 3, comma 3, che prevede il potere della Banca d’Italia di imporre, in base alle deliberazioni del CICR, alle società cessionarie di crediti, obblighi di segnalazione relativi ai crediti cartolarizzati al fine di censire la posizione debitoria dei soggetti ai quali i crediti si riferiscono;

Rilevano, inoltre, le seguenti disposizioni di settore emanate dalla Banca d’Italia per fornire istruzioni agli intermediari segnalanti sull’oggetto e sulle modalità di segnalazione:

- la Circolare n. 139 della Banca d’Italia dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti (“Centrale dei rischi – Istruzioni per gli intermediari creditizi”), che disciplina il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito dalla Banca d’Italia, ai sensi del decreto d’urgenza del Ministro dell’Economia e delle Finanze - Presidente del Comitato interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) dell’11 luglio 2012 n. 663;
- la Circolare n. 297 della Banca d’Italia del 16 maggio 2017 e successivi aggiornamenti (“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”), che disciplina la rilevazione AnaCredit, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito e la rilevazione TAXIA, sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche;
- la Circolare n. 286 della Banca d’Italia del 17 dicembre 2013 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali per i soggetti vigilati”), che disciplina le segnalazioni prudenziali su base consolidata e individuale nonché la segnalazione sulle grandi esposizioni;
- la Circolare n. 272 della Banca d’Italia del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti (“Matrice dei conti”), che disciplina le segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, che le banche italiane e le filiali italiane di banche estere trasmettono alla Banca d’Italia;
- la Circolare n. 284 della Banca d’Italia del 18 giugno 2013 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default”), che disciplina la




raccolta dei dati sull'attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati (bancari e finanziari) per il calcolo dei tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default);

- le disposizioni che disciplinano la rilevazione “Libro soci” con la quale gli intermediari comunicano annualmente i propri soci diretti, quali:
 - la Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni di vigilanza per le banche”);
 - la Circolare n. 164 del 25 giugno 1992 e successivi aggiornamenti (“Istruzioni di vigilanza per gli intermediari del mercato mobiliare”);
 - il Provvedimento della Banca d’Italia del 23 luglio 2019 e successive modifiche (“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica”);
 - il Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015 e successive modifiche (“Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio”).

Rilevano inoltre le disposizioni emanate a livello europeo sulle segnalazioni statistiche e di vigilanza alla Banca Centrale Europea, quali:

- l'articolo 5.1 dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, ai sensi del quale, al fine di assolvere i compiti del SEBC, la Banca centrale europea (BCE), assistita dalle banche centrali nazionali (BCN) del SEBC, raccoglie le necessarie informazioni statistiche dalle competenti autorità nazionali o direttamente dagli operatori economici;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione del 16 aprile 2014, che disciplina la segnalazione sulle grandi esposizioni;
- il Regolamento (UE) 867/2016 della Banca Centrale Europea del 18 maggio 2016 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13), di seguito “Regolamento AnaCredit”. AnaCredit, rappresenta l’archivio dei dati analitici sul credito raccolti dalle BCN dell’area dell’euro dalle banche residenti e dalle filiali estere, gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di funzioni istituzionali del SEBC (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca,



produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*;

- il Regolamento (CE) 2533/1998 del Consiglio del 23 novembre 1998 sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca Centrale Europea;
- l'Indirizzo (UE) 2018/876 della Banca Centrale Europea del 1° giugno 2018 sul Registro anagrafico delle istituzioni e delle entità affiliate (*Register of Institutions and Affiliates Data*, ECB/2018/16);
- il Regolamento (UE) n. 1011/2012 della Banca Centrale Europea, del 17 ottobre 2012, relativo alle statistiche sulle disponibilità in titoli;
- l'art. 430 della Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, che istituisce le segnalazioni armonizzate di vigilanza;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE);

Sotto il profilo della collaborazione e dello scambio di informazioni con altre Autorità, rilevano in linea generale le seguenti disposizioni:

- l'art. 7 del T.U.B., comma 5 – che prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP e l'IVASS collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni senza potersi opporre segreto d'ufficio – e comma 6 – che prevede che la Banca d'Italia collabori, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il Sistema Europeo di Vigilanza Finanziaria (SEVIF) e con le autorità di risoluzione degli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni e che, nell'ambito di accordi di cooperazione e di equivalenti obblighi di riservatezza, possa scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle funzioni di vigilanza con le autorità competenti di Stati terzi;



- l'art. 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che prevede che la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP, la COVIP e l'AGCM collaborino tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni e che i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;
- l'art. 187 octies, comma 4, lett. e) del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, che stabilisce che la CONSOB può accedere ai dati contenuti nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia;
- il Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in particolare gli artt. 12 e 40, che prevedono che, in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità di vigilanza di settore collaborino tra loro, con la Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF), con la Guardia di Finanza e con la DIA, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che, all'art. 43, vieta alle pubbliche amministrazioni di richiedere ai privati atti, informazioni e documenti che le stesse possono acquisire d'ufficio, anche in via continuativa, da altre pubbliche amministrazioni che li detengono.

Sotto lo specifico profilo della collaborazione con l'IVASS e della legittimazione di quest'ultima ad accedere alle informazioni anagrafiche acquisite dalla Banca d'Italia, nell'ottica dell'integrazione della vigilanza bancaria e assicurativa, rilevano altresì le seguenti disposizioni:

- l'art. 13 del D. L. n. 95/2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS, che stabilisce il principio della piena integrazione dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo, da realizzarsi anche attraverso un più stretto collegamento con la vigilanza bancaria;
- il Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, di attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione, che dispone, tra l'altro, lo scambio di informazioni tra autorità ai fini di vigilanza;



- l'art. 10, comma 4 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 che prevede la collaborazione reciproca fra Banca d'Italia e IVASS, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni;
- il Regolamento (UE) N. 1374/2014 della Banca Centrale Europea del 28 novembre 2014, che disciplina le segnalazioni statistiche che le imprese di assicurazione devono trasmettere alle banche centrali nazionali per il successivo invio alla BCE, per sostenerne l'esercizio dell'analisi monetaria e finanziaria per il contributo del SEBC alla stabilità del sistema finanziario.

Con riferimento alla materia del trattamento dei dati personali, rilevano le seguenti fonti normative:

- l'art. 6, comma 1, lettera e) del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), che consente il trattamento dei dati quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento;
- l'art. 6, comma 3, lettera b) del GDPR che stabilisce che la base giuridica su cui si fonda il trattamento dei dati effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico sia stabilita dal diritto dello Stato membro e contenga disposizioni specifiche sulle modalità e finalità del trattamento;
- l'art. 2-ter, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come introdotto dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101, di adeguamento al GDPR e modificato dalla legge 3 dicembre 2021 n.205, il quale – nel disciplinare la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri – chiarisce che la base giuridica richiamata dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del GDPR è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali;
- l'art. 2-ter, comma 1bis del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, introdotto dalla medesima legge 3 dicembre 2021 n. 205, ai sensi del quale il trattamento dei dati personali da parte di un ente pubblico è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti, nel rispetto dell'art. 6 del GDPR sopracitato;



- l'art. 5, comma 4, della legge 12 agosto 1982, n. 576, che autorizza il trattamento dei dati personali da parte dell'ISVAP, a cui l'IVASS è succeduto in tutte le funzioni, le competenze, i poteri e in tutti i rapporti attivi e passivi, per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dall'ordinamento.

Infine, con riferimento alla potestà regolamentare della Banca d'Italia, rilevano:

- gli artt. 4 e 8 del T.U.B. che attribuiscono alla Banca d'Italia – nell'esercizio delle proprie funzioni di autorità di vigilanza – il potere di emanare regolamenti, impartire istruzioni e adottare provvedimenti, dettandone uno specifico regime di pubblicità quando le disposizioni in essi contenute sono destinate anche a soggetti diversi da quelli sottoposti a vigilanza.

3. DEFINIZIONI

Ai fini della presente Circolare si intende per:

- **Altri soggetti residenti:** i soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle "società residenti" (definite in seguito), quali a titolo esemplificativo, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato non presenti nell'elenco Istat delle unità istituzionali appartenenti al settore della pubblica amministrazione, le associazioni tra professionisti, le fondazioni, i fondi comuni di investimento, con sede legale in Italia;
- **Anagrafe soggetti:** l'archivio nel quale sono censiti ed identificati con un codice univoco tutti i soggetti a cui si riferiscono le segnalazioni nominative che gli intermediari creditizi e finanziari sono tenuti a effettuare alla Banca d'Italia;
- **Anagrafe titoli:** l'archivio delle informazioni anagrafiche sugli strumenti finanziari che gli intermediari creditizi e finanziari e altre società segnalano alla Banca d'Italia;
- **Application to Application (A2A):** la modalità di comunicazione diretta e automatizzata tra due applicazioni, sulla base di protocolli tecnici strutturati;
- **CAB:** il codice di avviamento bancario dei comuni italiani;
- **Censimento:** l'iscrizione di una persona fisica o di un soggetto diverso dalla persona fisica nell'Anagrafe;




- **Centrale dei rischi:** il sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela, gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dal decreto d'urgenza del Ministro dell'Economia e delle finanze – Presidente del CICR n. 663/2012, nonché dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991 (“Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi”);
- **Classificazione della clientela:** il settore istituzionale, altrimenti chiamato SAE (Settore di Attività Economica); cfr. Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 (“Istruzioni relative alla classificazione della clientela”);
- **Codice ABI:** il codice identificativo univoco dell'ente segnalante;
- **Codice ATECO:** la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, che costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea NACE Rev. 2 (cfr. oltre “Codice NACE”);
- **Codice censito:** il codice identificativo dei soggetti registrati nell'Anagrafe;
- **Codice dello Stato estero:** il codice attribuito dalla Banca d'Italia agli Stati esteri¹;
- **Codice di controparte estera:** il codice assegnato dalla Banca d'Italia ai soggetti residenti in uno Stato estero segnalati presso l'Anagrafe dei titoli della Banca d'Italia;
- **Codice LEI (Legal Entity Identifier):** l'identificativo univoco assegnato ai soggetti che operano nei mercati finanziari internazionali. È gestito dalla *Global LEI Foundation* (GLEIF);
- **Codice OICR:** il codice fiscale convenzionale per i fondi comuni d'investimento italiani² attribuito dalla Banca d'Italia;
- **Codice NACE:** il sistema di classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee; NACE Rev. 2, previsto dal Regolamento (CE) n.1893/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/12/2006);
- **Cointestazione:** la relazione di responsabilità solidale tra due o più soggetti per l'adempimento di obbligazioni derivanti da un rapporto di credito di cui essi siano congiuntamente intestatari;

¹ Disponibile nel documento “Paesi, Valute, Strumenti finanziari di agenzie di codifica estere e Controparti estere”: (www.bancaditalia.it) in Statistiche> Servizio di codifica ISIN, Anagrafe Titoli e Segnalazioni ex Art. 129 TUB>Anagrafe titoli – Tabelle.

² Disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Compiti > Vigilanza sul sistema bancario e finanziario > Albi ed elenchi > Albi ed elenchi di vigilanza > O.I.C.R.




- **Crittografia:** una tecnica di cifratura di un messaggio in una forma tale che l'informazione in esso contenuta possa essere recepita solo dal destinatario;
- **Enti segnalanti:** gli intermediari creditizi e finanziari tenuti a effettuare segnalazioni alla Banca d'Italia per finalità statistiche e di vigilanza sulla base della normativa vigente;
- **Famiglie consumatrici:** gli individui o gruppi di individui la cui funzione principale consiste nel consumare; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Famiglie produttrici:** le società semplici, società di fatto e imprese individuali la cui funzione principale consiste nel produrre beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, purché il loro comportamento economico e finanziario non sia tale da configurare una quasi-società; cfr. la Circolare 140 dell'11 febbraio 1991 ("Istruzioni relative alla classificazione della clientela");
- **Filiale estera (residente in un paese diverso della casa madre):** un'unità istituzionale sprovvista di personalità giuridica che costituisce parte di un'altra entità giuridica con diversa residenza, in conformità al concetto di "filiale unica" di cui all'art. 2, paragrafo 3, del Regolamento (CE) n.2533/98;
- **Fondi comuni d'investimento:** i patrimoni autonomi come definiti dall'art. 1 - lett. j) del d. lgs. 58/1998 (T.U.F.);
- **Identificativo (di un messaggio o di una comunicazione):** l'insieme degli elementi di identificazione di un messaggio (segnalazione trasmessa da un ente segnalante alla Banca d'Italia) o di una comunicazione (segnalazione trasmessa dalla Banca d'Italia a un ente segnalante) quali il codice dell'applicazione, il codice del mezzo trasmissivo, il codice dell'ente segnalante, il codice del tipo messaggio o comunicazione, il numero progressivo di quest'ultimo e la sua data di produzione;
- **Intermediari vigilati:** gli intermediari sui quali la Banca d'Italia conduce attività di vigilanza (ad esempio, banche e gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM, SGR, SICAV e SICAF, istituti di moneta elettronica – IMEL, istituti di pagamento);
- **Persone fisiche:** le famiglie consumatrici e le famiglie produttrici, secondo quanto previsto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 140 del 1991 e relativi aggiornamenti. Si evidenzia che le ditte individuali sono definite come famiglie produttrici;




- **Prima informazione (servizio di):** il servizio attraverso il quale gli enti segnalanti, dietro rimborso delle spese, possono chiedere alla Centrale dei rischi di conoscere la posizione globale di rischio di soggetti diversi da quelli segnalati, purché le richieste siano avanzate per finalità connesse con l'assunzione del rischio di credito;
- **Pubblica amministrazione:** le amministrazioni pubbliche contenute nell'elenco predisposto ogni anno dall'Istat ai sensi dell'art. 3, comma 1 della legge n. 169/2009³;
- **RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*):** il database del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC) dove sono registrate le unità istituzionali d'interesse per lo svolgimento dei compiti istituzionali della Banca Centrale Europea (BCE) e per le rilevazioni di tipo nominativo del Sistema Europeo delle Banche Centrali;
- **Registro delle imprese:** il registro tenuto dalle Camere di Commercio italiane, in cui le imprese italiane, le imprese estere con sede o unità locale in Italia e gli altri enti (ad esempio fondazioni, associazioni) che esercitano un'attività economica, sono tenuti all'iscrizione ai sensi dell'art. 2188 del Codice Civile. Esso rappresenta la fonte primaria di certificazione dei dati costitutivi dei soggetti economici iscritti;
- **Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA):** la banca dati che raccoglie le notizie economiche, statistiche e amministrative per le quali la legge prevede la denuncia alle Camere di Commercio ma non l'obbligo d'iscrizione nel Registro delle imprese;
- **Residente:** il soggetto che dimora abitualmente in Italia ovvero che svolge in Italia attività produttiva di reddito;
- **Rilevazione nominativa:** una raccolta di dati relativi a singoli soggetti (persone fisiche, società residenti ecc.);
- **Segnalazione anagrafica:** il messaggio attraverso il quale gli enti segnalanti acquisiscono il codice censito dell'Anagrafe per il soggetto segnalato;
- **Società ed enti non residenti:** le società finanziarie e non finanziarie, le istituzioni, ecc., con sede legale all'estero e le amministrazioni pubbliche estere;

³ L'elenco è pubblicato dall'Istat in Gazzetta Ufficiale e può essere reperito nel sito internet dell'Istat all'indirizzo www.istat.it: metodi e strumenti > classificazioni > elenco delle unità istituzionali appartenenti alle AP .



- **Società residenti:** le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice; le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita per azioni; le società cooperative; le società di fatto; le società consortili; le società costituite in base a leggi di altro Stato; le altre imprese iscritte nel Registro delle imprese con sede legale in Italia (per “Altri soggetti residenti” cfr. la rispettiva definizione);
- **Soggetto o Unità istituzionale:** il centro elementare di decisione economica, caratterizzato da autonomia decisionale nell’esercizio della propria funzione principale nonché dal possesso di una contabilità completa ovvero dalla possibilità, dal punto di vista economico e giuridico, di compilare una contabilità completa qualora ne sia fatta richiesta, ai sensi del Regolamento UE N. 549/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Sono incluse anche le persone fisiche;
- **Soggetti diversi dalle persone fisiche:** a titolo esemplificativo, le società di persone e di capitali finanziarie e non finanziarie, le amministrazioni pubbliche, le associazioni, le istituzioni senza scopo di lucro, le strutture periferiche dello Stato.



CAPITOLO I


L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

1. FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Sulla base delle disposizioni normative sopra elencate, gli intermediari bancari e finanziari vigilati sono tenuti ad inviare dati e informazioni alla Banca d'Italia, per consentirne lo svolgimento delle funzioni istituzionali quali: la vigilanza sul sistema bancario e finanziario; la tutela della stabilità finanziaria; l'attuazione, nell'ambito dell'Eurosistema, della politica monetaria unica; la ricerca in campo economico-finanziario e la produzione delle statistiche; la prevenzione e il contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali dati e informazioni sono pertanto necessariamente censiti dalla Banca d'Italia in forza delle medesime disposizioni normative in basi dati differenziate per tipologia.

Ai fini della presente Circolare, rilevano, gli obblighi segnaletici sopra elencati e, in particolare, quelli aventi ad oggetto dati "nominativi" relativi:

- ai rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela (censiti nell'archivio della Centrale dei rischi),
- alle informazioni sul credito e rischio di credito riferite alla clientela diversa dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali, alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell'archivio AnaCredit),
- agli assetti partecipativi e alla composizione sociale degli intermediari vigilati (censiti negli archivi degli Assetti Partecipativi Enti e Libro soci),
- alla composizione degli organi sociali degli intermediari vigilati (censiti nell'archivio degli Organi Sociali),
- alle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default della clientela degli intermediari (censiti nell'archivio del *Loss Given Default*),
- alle esposizioni in sofferenza detenute dalle banche (censiti nell'archivio *Non Performing Loans*),
- alle condizioni applicate dalle banche alla propria clientela sulle operazioni di credito (censiti nell'archivio TAXIA),



- agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti con soggetti non residenti (censiti nell'archivio della Matrice dei Conti),
- alle grandi esposizioni, ai principali finanziatori, alla struttura del gruppo, al rischio di concentrazione, al rischio operativo e di controparte (censiti nelle basi informative di vigilanza armonizzata),
- alle attività di rischio e operazioni nei confronti dei soggetti collegati e alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati concessi a società non finanziarie (censiti nelle basi informative di vigilanza non armonizzata),
- alla predisposizione dei piani di risoluzione e alla struttura delle passività (censiti nelle basi informative di risoluzione).

Per la descrizione delle rilevazioni nominative della Banca d'Italia e degli archivi in cui tali dati sono contenuti si rinvia all'ALLEGATO I. Detto allegato è aggiornato da BI con cadenza annuale. Gli aggiornamenti dell'allegato vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia.

Del tutto strumentale e trasversale rispetto a tali archivi è quello denominato "Anagrafe dei soggetti", che ha lo scopo di attribuire a tutti i soggetti indicati nelle segnalazioni degli intermediari un codice univoco utilizzato, in luogo dei dati anagrafici, per censire il medesimo soggetto nei citati archivi della Banca d'Italia.

Per tale ragione i dati anagrafici dei singoli soggetti (persone fisiche e soggetti diversi da persone fisiche) contenuti nelle segnalazioni degli intermediari, vengono registrati in un apposito archivio gestito dalla Banca d'Italia, denominato "Anagrafe dei soggetti", in cui sono raccolte anche le informazioni anagrafiche di tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese.

I soggetti segnalati per la prima volta dagli intermediari e le imprese di nuova iscrizione nel Registro delle Imprese (con l'esclusione di quelle individuali) vengono "censiti" nell'Anagrafe affinché a ciascuno di essi venga assegnato un codice identificativo univoco (c.d. "codice censito") che sarà utilizzato nelle successive comunicazioni tra gli intermediari e la Banca d'Italia per indicare il medesimo soggetto.

L'attribuzione del "codice censito" oggetto del censimento anagrafico risponde a due esigenze: (i) ridurre gli oneri per gli intermediari segnalanti, che possono utilizzare il "codice censito" per tutte le segnalazioni relative al medesimo soggetto, senza dover trasmettere ogni volta attributi anagrafici




dello stesso; (ii) consentire alla Banca d'Italia di associare le diverse segnalazioni nominative, così da ottenere dati globali relativi al medesimo soggetto. Ciò assicura l'interoperabilità tra le diverse basi dati e consente un utilizzo integrato e più efficiente delle informazioni oggetto di segnalazioni obbligatorie per le finalità istituzionali della Banca d'Italia, senza alcun impatto sui diritti e le libertà dei soggetti segnalati. Infatti, il codice identificativo associato a ciascun nominativo oggetto della segnalazione ha carattere del tutto neutro, costituisce soltanto un alias del soggetto cui viene attribuito indipendentemente dalla tipologia di segnalazione compiuta dagli intermediari. L'Anagrafe tratta esclusivamente le informazioni anagrafiche necessarie alla corretta identificazione dei soggetti e gli addetti alla gestione di tale base dati non possono accedere al contenuto delle segnalazioni effettuate dagli intermediari e riferite ai soggetti censiti. Essa ha carattere del tutto complementare e strumentale rispetto alle banche dati di cui la Banca d'Italia ha la titolarità in relazione al censimento delle segnalazioni cui gli intermediari sono tenuti per legge.

A garanzia della correttezza e qualità dei dati anagrafici collegati ai codici censiti, il processo di aggiornamento degli attributi registrati in Anagrafe prevede che: (1) gli intermediari comunichino le variazioni intercorse su soggetti da essi segnalati; (2) l'Anagrafe invii comunicazioni su tali variazioni a tutti gli intermediari interessati al soggetto; (3) gli intermediari verifichino la correttezza degli aggiornamenti ricevuti e apportino ulteriori modifiche, ove necessario.

L'Anagrafe inoltre rappresenta la fonte principale di alimentazione dell'analogica anagrafe del SEBC denominata RIAD (*Register of Institutions and Affiliates Data*) per i soggetti residenti in Italia diversi dalle persone fisiche⁴, in forza di quanto previsto dal citato Indirizzo (UE) 2018/876, che stabilisce, tra l'altro, gli obblighi delle BCN riguardo alla segnalazione dei dati di riferimento, nonché all'aggiornamento e alla gestione della qualità dei dati del RIAD. Il RIAD costituisce il registro condiviso relativo ai dati di riferimento concernenti le unità giuridiche e le altre unità istituzionali rilevanti a fini statistici, la cui raccolta supporta i processi operativi nell'ambito dell'Eurosistema e l'assolvimento dei compiti del SEBC nonché del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e permette lo sfruttamento integrato

⁴ RIAD è alimentato dalle Banche Centrali Nazionali appartenenti al Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC).



delle informazioni e la corretta identificazione dei soggetti a livello europeo. Difatti, il RIAD agevola l'integrazione di varie serie di dati, fornendo in particolare codici di identificazione comuni. Combinati con dati provenienti da altre banche centrali nazionali e dalla banca dati comune relativa a dati granulari analitici sul credito (AnaCredit), i dati RIAD costituiscono la base di analisi e di studi a supporto dell'adozione di decisioni di politica monetaria, del rilevamento precoce di rischi sistemici nonché della conduzione di politiche macroprudenziali e della vigilanza microprudenziale.

2. CONTENUTO DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

2.1 Tipologie di soggetti censiti

Sono registrati in Anagrafe i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- soggetti diversi da persone fisiche:
 - società residenti;
 - pubblica amministrazione;
 - altri soggetti residenti;
 - società ed enti non residenti.

Inoltre, vengono registrati in Anagrafe i legami di cointestazione tra soggetti.

2.2 Elementi anagrafici dei soggetti censiti

L'insieme di attributi anagrafici registrati in Anagrafe dipende dalla tipologia di soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica); per quelli diversi dalle persone fisiche, il numero di attributi anagrafici registrati differiscono anche in base alla rilevazione nominativa per la quale è stato richiesto il censimento. Vengono definiti "comuni" gli attributi anagrafici registrati per tutte le rilevazioni e per tutti i soggetti; sono invece qualificati come "aggiuntivi" quelli richiesti soltanto per i soggetti segnalati in specifiche rilevazioni nominative, secondo quanto previsto dalle Tabelle




Tabella 1 e Tabella 2, rispettivamente per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Per quanto riguarda le cointestazioni, l'Anagrafe attribuisce un codice censito univoco all'insieme di più soggetti cointestatori di uno o più rapporti, senza rilevare informazioni sulla tipologia di legame né ulteriori dati anagrafici rispetto a quelli elencati nelle Tabelle Tabella 1 e Tabella 2.




Tabella 1. Persone fisiche. Descrizione degli attributi (dati personali trattati)⁵

Attributo	Descrizione	Comune/Aggiuntivo
Codice fiscale	Codice assegnato dall’Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti (per le ditte individuali va indicato quello del titolare)	Comune
Cognome e nome	Cognome e nome per esteso della persona fisica	Comune
Luogo di nascita	CAB del comune di nascita per i soggetti nati in Italia o codice dello Stato estero di nascita per i soggetti nati all'estero	Comune
Data di nascita	Giorno, mese e anno di nascita della persona fisica	Comune
Sesso	Sesso della persona fisica	Comune
Residenza anagrafica	CAB del comune di residenza per i soggetti residenti in Italia o codice dello Stato estero di residenza per i soggetti residenti all'estero (per le ditte individuali va indicato il luogo in cui viene svolta l’attività)	Comune
Classificazione della clientela (Codice SAE)	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE), secondo le “ <i>Istruzioni relative alla classificazione della clientela</i> ” di cui alla Circ. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	Comune
Attività economica (Codice ATECO)	Classificazione delle attività economiche ATECO 2007	Comune
Specie giuridica	Tipologia giuridica del soggetto, da indicare in caso di ditta individuale (imprenditore, lavoratore autonomo o libero professionista)	Comune
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale ovvero di uno stato di liquidazione volontaria	Comune
Eredità	Accettazione con beneficio d’inventario o non accettazione dell’eredità, nel caso di soggetto defunto	Comune

⁵ Le indicazioni sulle caratteristiche, sui formati e sulla condivisione degli attributi anagrafici sono riportate nel manuale tecnico “*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti*”.




Tabella 2. Soggetti diversi dalle persone fisiche. Descrizione degli attributi⁶

Attributo	Descrizione	Comune/Aggiuntivo
Codice fiscale	Codice assegnato dall’Agenzia delle Entrate, previsto per tutti i soggetti residenti	Comune
Codice LEI	<i>Legal Entity Identifier</i> , previsto per i soggetti che ne dispongono	Comune
Denominazione	Denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo e dalle successive modifiche	Comune
Sede legale	CAB del comune italiano o codice dello Stato estero di residenza per i soggetti aventi sede legale all'estero	Comune
Sede legale casa madre	Codice dello Stato estero ove è ubicata la sede legale della casa madre	Comune
REA	Numero d’iscrizione al REA	Comune
Specie giuridica	Forma societaria assunta dal soggetto o sua natura giuridica	Comune
Specie giuridica estera	Forma societaria assunta dal soggetto residente all’estero tra quelle indicate nella lista delle <i>legal form</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web ⁷	Comune
Classificazione della clientela	Codice Sottogruppo di Attività Economica (SAE) secondo le “ <i>Istruzioni relative alla classificazione della clientela</i> ” di cui alla Circ. 140 dell’11 febbraio 1991 e successivi aggiornamenti	Comune
Situazione giuridica	Eventuale esistenza di una procedura concorsuale, di uno stato di liquidazione volontaria o cancellazione dal Registro delle imprese italiane o, nel caso di altri soggetti non contenuti nel Registro imprese, lo stato di cessazione del soggetto.	Comune

⁶ Le indicazioni sulle caratteristiche, sui formati e sulla condivisione degli attributi anagrafici sono riportate nel manuale tecnico “*Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti*”.

⁷ (www.ecb.europa.eu) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.



Attributo	Descrizione	Comune/Aggiuntivo
Codice ABI	Codice identificativo per gli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia, CDP e Poste Italiane ⁸	Comune
Codice di controparte estera	Codice identificativo dell'Anagrafe titoli per i soggetti non residenti	Comune
Codice RIAD	Codice identificativo del soggetto assegnato dal registro RIAD della BCE	Aggiuntivo (AnaCredit ⁹)
Identificativo nazionale ¹⁰	Codice identificativo del soggetto nel paese di residenza della controparte. Cfr. la lista dei <i>national identifier</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web ¹¹ (Regolamento AnaCredit - Allegato IV)	Aggiuntivo (AnaCredit)
Tipo identificativo nazionale	Tipologia del codice identificativo del soggetto nel paese di residenza della controparte ¹² . Cfr. la lista dei <i>national identifier</i> che la BCE rende disponibile sul proprio sito web ¹³	Aggiuntivo (AnaCredit)
Identificativo della sede centrale d'impresa	Per le filiali estere (residenti in un Paese diverso della casa madre), codice censito della casa madre. Per i fondi comuni d'investimento deve essere segnalato il codice identificativo delle società di gestione dei fondi comuni d'investimento. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹³	Aggiuntivo (AnaCredit)
Identificativo dell'impresa madre diretta	Codice censito della controllante diretta. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹³	Aggiuntivo (AnaCredit)
Identificativo dell'impresa madre apicale	Codice censito dell'impresa madre apicale. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹³	Aggiuntivo (AnaCredit)
Indirizzo	Indirizzo della sede legale del soggetto, comprensivo di via, numero civico, codice di	Aggiuntivo (AnaCredit)

⁹ La rilevazione AnaCredit è disciplinata dal Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito.

¹⁰ Si evidenzia che, nel caso di assenza del codice LEI, per i soggetti non residenti segnalati in AnaCredit, gli enti partecipanti alla rilevazione sono tenuti a fornire un codice identificativo nazionale.

¹¹ (www.ecb.europa.eu) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.

¹² Ad esempio, quando nel campo "Identificativo nazionale" viene riportato un codice fiscale estero, il campo "Tipo identificativo nazionale" indicherà "Tax code".

¹³ (www.ecb.europa.eu) in Statistics > Money, credit and banking > AnaCredit project.



Attributo	Descrizione	Comune/Aggiuntivo
	avviamento postale, città, comune e provincia. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹⁵	
Attività economica	Per i soggetti residenti, codice ATECO; per i soggetti non residenti, codice NACE. Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹⁵	Aggiuntivo (AnaCredit)
Stato dei procedimenti legali	Cfr. Regolamento AnaCredit, Allegato IV ¹⁵	Aggiuntivo (AnaCredit)
Data d'inizio dei procedimenti legali		
Dimensione dell'impresa		
Data della dimensione dell'impresa		
Numero dei dipendenti		
Totale di bilancio		
Fatturato annuo		
Principio contabile		


Per i dettagli sugli obblighi di segnalazione degli attributi anagrafici previsti dal “Regolamento AnaCredit” (cfr. *supra*), relativamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche si rimanda:

- alla Circolare n. 297 del 16/05/2017 (“Rilevazione dei dati granulari sul credito: istruzioni per gli intermediari segnalanti”);
- all’*AnaCredit Manual* e ai relativi allegati disponibili sul sito della BCE¹⁴.

Mentre gli attributi comuni sono condivisi solo con gli enti che partecipano alle specifiche rilevazioni nominative, gli attributi aggiuntivi AnaCredit¹⁵ utili

¹⁴ https://www.ecb.europa.eu/stats/money_credit_banking/anacredit/html/index.en.html.

¹⁵ Cfr. cap. “Informazioni relative agli attributi aggiuntivi utilizzati per l’acquisizione dei dati anagrafici richiesti dalla *Regulation Anacredit*” del manuale disponibile sul sito internet della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione tecnica.



all'identificazione e alla classificazione delle controparti sono condivisi anche con tutti gli altri enti, al fine di garantire la disponibilità di un maggior numero di informazioni per la corretta identificazione anagrafica dei soggetti e contribuire al miglioramento della qualità delle informazioni contenute nell'Anagrafe¹⁶.

¹⁶ Cfr. CAPITOLO II, SEZIONE III, paragrafo 2.



3. ALIMENTAZIONE DELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

3.1 Fonti

L'Anagrafe è alimentata mediante due tipologie di fonti: le "fonti ufficiali" e le "fonti cooperative". Le prime consistono nelle informazioni acquisite da pubblici registri, elenchi e albi ufficiali, e vengono definite "ufficiali" in quanto provengono da istituzioni che certificano l'esistenza dei soggetti censiti e la veridicità dei loro dati anagrafici. Le seconde consistono nelle informazioni trasmesse dagli enti segnalanti.

Le fonti di alimentazione vengono utilizzate sia per il primo censimento nell'Anagrafe, sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici.

3.2 Il censimento dei soggetti

Ciascuna tipologia di soggetto ha una propria fonte di censimento, così come descritto nella Tabella 3.




Tabella 3. Tipologie di soggetti: fonti di censimento

Tipologia del soggetto	Fonte di censimento
Persone fisiche ¹⁷	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società residenti ¹⁸	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
Altri soggetti residenti ¹⁹	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Società ed enti non residenti	Enti segnalanti e RIAD (fonte cooperativa)
Cointestazioni ²⁰	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

I soggetti censiti da fonti ufficiali sono registrati in Anagrafe anche in assenza di una segnalazione da parte degli enti segnalanti. Per acquisire il codice censito dei soggetti, gli enti segnalanti devono fornire tutti gli attributi anagrafici “comuni” indicati nelle Tabelle Tabella 1 e Tabella 2.

Tutte le informazioni relative a persone fisiche sono censite a seguito di trasmissione degli enti segnalanti.

3.3 L'aggiornamento degli attributi anagrafici

Gli attributi anagrafici possono essere aggiornati da fonti diverse, in base alla tipologia di soggetto e alla disponibilità di informazioni, laddove lo stesso attributo anagrafico sia disponibile in più di una fonte.

¹⁷ Gli imprenditori individuali, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti residenti ed esteri sono registrati nella categoria delle persone fisiche anche se costituiti sotto forma di Ditta individuale iscritta al Registro delle imprese.

¹⁸ Sono comprese le imprese di assicurazione, vigilate dall' IVASS e gli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia; entrambi sono censiti dal Registro delle imprese, la classificazione del sottogruppo di attività economica è aggiornato dalle rispettive autorità di vigilanza.


¹⁹ Per i fondi comuni d'investimento la fonte ufficiale di censimento è la Banca d'Italia, per i fondi pensione è la COVIP.

²⁰ Le cointestazioni non hanno attributi anagrafici propri, ma rappresentano un legame tra due o più soggetti che devono essere precedentemente censiti. Per censire una cointestazione è dunque necessario fornire i codici censiti dei soggetti che partecipano alla cointestazione stessa.



Per le persone fisiche, tutti gli attributi anagrafici sono aggiornati tramite fonte cooperativa.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche le fonti di aggiornamento degli attributi anagrafici sono elencate nell'



ALLEGATO II.

3.4 Gerarchia delle fonti

Tenuto conto della valenza certificativa delle fonti ufficiali dei dati, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa.

Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a far presente ai loro clienti le eventuali discordanze tra le informazioni da questi comunicate e quelle riscontrate nelle fonti ufficiali, affinché essi possano rivolgersi alle autorità competenti (ad esempio, alle Camere di commercio) per far apportare le necessarie correzioni.



4. IL TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELL'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

4.1 Liceità del trattamento e relative finalità

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del GDPR, il trattamento dei dati raccolti nell'Anagrafe è lecito in quanto necessario per l'esecuzione dei compiti di interesse pubblico e/o connessi all'esercizio dei pubblici poteri di cui è investita la Banca d'Italia quale titolare del trattamento, con precipuo riguardo alle segnalazioni ricevute in forza degli obblighi segnaletici imposti sulla base delle normative vigenti sopra richiamate, e comunque nel rispetto di quanto disposto dal presente provvedimento.

Gli intermediari, in qualità, a loro volta, di titolari del trattamento, sono tenuti, in adempimento agli obblighi segnaletici di legge e in linea con l'art. 6, comma 1, lett. c) del GDPR (ai sensi del quale il trattamento è lecito nella misura in cui sia necessario per adempiere a un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento), a raccogliere i dati delle controparti e a segnalarli alla Banca d'Italia, senza che sia quindi necessario acquisire il loro consenso; devono fornire a tali soggetti un'informativa nella quale si rende noto che i dati personali sono per legge comunicati alla Banca d'Italia. Gli enti segnalanti sono tenuti a osservare l'obbligo di riservatezza nei confronti di qualsiasi persona estranea all'attività di segnalazione o non legittimata a utilizzare i dati nell'ambito dell'organizzazione aziendale. È consentito il trasferimento dei dati tra enti facenti parte di un gruppo bancario, anche transnazionale, purché siano utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici.

I dati contenuti nell'Anagrafe formano oggetto di diverse operazioni di trattamento da parte della Banca d'Italia, meglio descritte in seguito con riferimento alle modalità di funzionamento dell'Anagrafe. I dati vengono: raccolti tramite l'acquisizione di messaggi di censimento e variazione prodotti e inviati dalle fonti di alimentazione dell'Anagrafe; registrati in un database dedicato; organizzati e strutturati in tabelle in base alla tipologia di soggetto segnalato; conservati; modificati se errati o non aggiornati; trattati dalle strutture della Banca che utilizzano le rilevazioni nominative; consultati dagli intermediari (cfr. CAPITOLO II); comunicati agli enti segnalanti per fornire riscontro alla segnalazione effettuata; comunicati ad altri enti e autorità al ricorrere delle condizioni di legge.



4.2 Accesso ai dati da parte di soggetti esterni alla Banca d'Italia

Sulla base dei Protocolli d'intesa che la Banca d'Italia ha stipulato, ai sensi dell'art. 7, co. 5 del T.U.B. e delle altre disposizioni di legge sopra elencate (cfr. Introduzione, par. 2) ai dati contenuti nell'Anagrafe può avere accesso, in primo luogo, la UIF per effettuare le analisi di competenza dell'Unità a fini di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

In virtù delle sopra richiamate fonti normative (cfr. Introduzione, par. 2), e sulla base dell'Accordo tra Banca d'Italia e IVASS del 19 novembre 2019 - stipulato in forza delle disposizioni di legge abilitanti la collaborazione fra dette Istituzioni attraverso il reciproco scambio di dati e informazioni - per lo scambio di dati e la cooperazione riguardante l'informazione statistica delle imprese di assicurazione, e in particolare dell'articolo 7, relativo all'accesso dell'Istituto agli archivi anagrafici della Banca d'Italia (inclusa l'Anagrafe dei soggetti), alcuni dati dell'Anagrafe possono altresì essere consultati dall'IVASS. Ciò, al fine, tra l'altro, di verificare l'esattezza e l'aggiornamento degli attributi anagrafici²¹ riferibili ai soggetti segnalati dalle imprese e dai gruppi assicurativi. L'IVASS, infatti, in qualità di autonomo titolare del trattamento e nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali di vigilanza sul settore assicurativo, raccoglie segnalazioni nominative relative alle imprese e ai gruppi di assicurazione e gestisce un proprio "Registro delle imprese e dei gruppi assicurativi" (c.d. RIGA), nel quale i soggetti con cariche sociali e i titolari o responsabili di funzioni fondamentali aziendali - segnalati dalle imprese e gruppi assicurativi - sono identificati con il codice censito dell'Anagrafe²². Tale registro, sviluppato come applicazione informatica

²¹ Limitatamente ai dati elencati in Tabella 1 in caso di persona fisica (ad eccezione dell'informazione sull'eredità) e quelli elencati in Tabella 2 per i soggetti diversi da persone fisiche.

²² RIGA persegue l'obiettivo di costituire una base dati integrata, razionalizzando i processi di raccolta delle informazioni e minimizzando il numero di informazioni raccolte, con particolare riguardo a quelle di tipo anagrafico. L'integrazione con le infrastrutture di Banca d'Italia (segnatamente, Infostat) è volta a migliorare la qualità, la tempestività e la sicurezza delle informazioni utilizzate dall'IVASS per lo svolgimento delle attività istituzionali previste dalle normative nazionali e dell'Unione Europea. La Banca d'Italia gestisce RIGA quale responsabile del trattamento, essendo stata all'uopo designata dall'IVASS che ne rimane titolare.

Con RIGA sono gestite le informazioni anagrafiche e societarie, alimentate da IVASS o direttamente dalle imprese vigilate, relative alle imprese e ai gruppi assicurativi nonché ai soggetti che ricoprono specifici incarichi sociali o di controllo. RIGA a sua volta consulta - tramite interconnessione telematica diretta - i dati anagrafici delle persone fisiche nonché di quelle giuridiche già censiti nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia, al fine di consultare i dati



per conto dell'IVASS dalla Banca d'Italia – nominata a tal fine responsabile del trattamento -, prevede, fra l'altro, l'acquisizione, il controllo e l'utilizzo delle informazioni anagrafiche delle imprese assicurative, incluse quelle sui titolari di partecipazioni rilevanti, sugli esponenti aziendali e sui titolari di funzioni fondamentali.

Pertanto, al pari di quanto avviene per gli intermediari bancari e finanziari, anche l'IVASS e le imprese di assicurazione segnalanti all'IVASS hanno la possibilità di accedere al codice censito del soggetto da segnalare e, in caso di assenza del soggetto in archivio, di chiederne il censimento alla Banca d'Italia. In tal modo si persegue la finalità di arricchire l'Anagrafe²³ e di garantire una maggiore qualità dei dati relativi alle imprese di assicurazione, in linea con il Regolamento (UE) n. 1374/2014 della BCE, che prevede la trasmissione alla BCE delle segnalazioni statistiche delle imprese di assicurazione per poter effettuare le analisi di competenza sulle attività finanziarie del settore assicurativo.


4.3 Correttezza e qualità dei dati

Il corretto funzionamento dell'Anagrafe si fonda, oltre che sulla valenza certificativa dei dati provenienti da fonti ufficiali, sulla piena collaborazione e sul senso di responsabilità degli enti segnalanti. Essi, per le relazioni dirette con i soggetti da segnalare e la disponibilità di elementi documentali, sono i soli in grado di assicurare l'esattezza dei dati segnalati e di dirimere eventuali dubbi sull'identificazione dei soggetti e sulla correttezza dei dati anagrafici.

Un requisito fondamentale per garantire l'affidabilità dei dati presenti in Anagrafe è costituito dalla qualità dei dati trasmessi, in termini di accuratezza, completezza e pertinenza. (cfr. CAPITOLO II, SEZIONE III, paragrafo 2)

relativi al codice censito di interesse. L'IVASS non può tuttavia apportare integrazioni, variazioni o qualunque altra modifica ai dati acquisiti dall'Anagrafe.

²³ Anche ai fini della verifica del rispetto della normativa sull'*interlocking* (art. 36, d.l. n. 201/2011) in cui sono impegnate Banca d'Italia e IVASS unitamente alla CONSOB.



4.4 Esercizio dei diritti a tutela dei dati personali

Il trattamento dei dati personali effettuato dalla Banca d'Italia attraverso l'Anagrafe non presenta un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche censite.

Sia per il primo censimento, sia per l'aggiornamento degli attributi anagrafici vengono utilizzate le fonti di alimentazione dell'Anagrafe, ufficiali e cooperative: pertanto, le operazioni svolte dalla Banca d'Italia non incidono direttamente sui diritti e le libertà degli interessati. Inoltre, il codice censito con il quale viene identificato un soggetto segnalato non è uno strumento di profilazione o di catalogazione in quanto non consente di risalire alla segnalazione in cui è stato utilizzato e di farne discendere dirette conseguenze dal suo trattamento.

Si rileva, altresì, che i dati trattati dalla Banca d'Italia nell'Anagrafe non appartengono alle categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR, per il cui trattamento sono invece stabiliti speciali presidi di tutela.

L'interessato conserva, con riguardo ai propri dati personali censiti nell'Anagrafe, i diritti di accesso e rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR), quest'ultimo esercitabile anche in caso di errata attribuzione del codice censito. Con riferimento agli altri diritti a tutela dei dati personali di cui al GDPR, gli stessi possono essere esercitati nei confronti della Banca d'Italia, qualora dall'esercizio di tali diritti non derivi un pregiudizio effettivo e concreto alle attività svolte per finalità inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità (art. 2 undecies del Codice della privacy).

Le fonti ufficiali dei dati hanno peraltro valenza certificativa e pertanto, come sopra indicato, gli attributi anagrafici da esse alimentati non possono essere modificati da informazioni provenienti da fonte cooperativa, ferma restando, in caso di discordanze, la possibilità di rivolgersi alle autorità competenti in relazione a ciascun archivio ufficiale per far apportare le necessarie rettifiche.

L'accesso ai dati dell'Anagrafe soggetti è garantito mediante l'accesso alle banche dati gestite dalla Banca d'Italia rispetto alle quali l'Anagrafe riveste carattere strumentale.



4.5. Termini di conservazione dei dati

Ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) Reg. UE 2016/679 (o GDPR), la Banca d'Italia conserva le informazioni registrate negli archivi dell'Anagrafe per il tempo necessario agli scopi istituzionali per i quali esse sono raccolte, ferma restando la conservazione anche per periodi più lunghi necessaria a consentire il perseguimento delle finalità statistiche.

4.6 Misure di sicurezza

L'Anagrafe adotta tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni trattate, nel rispetto dei principi e delle condizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 GDPR e in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dei dati (artt. 32-34 GDPR).

In ogni caso, il trattamento viene effettuato nella misura in cui non esorbiti da quanto necessario e strumentale per le finalità per cui è eseguito.

I dati sono conservati su supporti elettronici e sono accessibili solo mediante l'utilizzo di apposite procedure e sulla base di specifiche autorizzazioni. La riservatezza delle informazioni scambiate tra l'Anagrafe e gli intermediari segnalanti e le altre autorità cui vengono comunicati i dati, viene assicurata tramite il ricorso a un sistema di crittografia dei dati.


Le misure adottate riguardano:

- l'adozione di policy aziendali di gestione della privacy e della sicurezza informatica;
- la protezione di hardware, reti, apparecchiature o attrezzature (da minacce ambientali, accessi non autorizzati, intercettazioni);
- la gestione del ciclo di vita delle credenziali e qualità della password;
- la formazione e sensibilizzazione del personale sulla riservatezza delle informazioni;
- le misure di autenticazione e di controllo degli accessi alle risorse IT;
- la verifica periodica sui diritti di accesso ai dati, compresa la gestione della fine del rapporto lavorativo o del passaggio ad altro incarico del personale (interno ed esterno);



- la crittografia dei dati e/o l'utilizzo di protocolli per la riservatezza delle comunicazioni;
- il log degli accessi ai dati;
- il log di monitoraggio dell'utilizzo dei sistemi e delle attività degli amministratori di sistema;
- la protezione dei log;
- il partizionamento dei dati e la segregazione delle reti;
- il *patching*, la protezione da software dannoso e l'aggiornamento periodico;
- il backup e procedure di ripristino dei dati;
- la limitazione degli accessi ai soggetti autorizzati al trattamento;
- gli accordi di riservatezza e altre specifiche previsioni contrattuali con i diversi soggetti coinvolti nel trattamento.

Gli enti segnalanti devono adottare un sistema di archiviazione e consultazione delle informazioni scambiate con l'Anagrafe tale da garantire che la diffusione delle informazioni alle proprie filiali e agli organi aziendali avvenga nel rispetto delle prescritte esigenze di riservatezza.



CAPITOLO II

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

L'interazione tra l'Anagrafe e gli enti segnalanti avviene con modalità tecniche diverse a seconda che l'ente partecipi o meno alla Centrale dei rischi (CR).

SEZIONE I

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI


Banche, società finanziarie e altri intermediari che concedono finanziamenti e garanzie, ricevono garanzie o acquistano da altri intermediari finanziamenti o garanzie già registrati, sono tenuti per legge a partecipare alla CR con l'invio di informazioni quantitative. Essi vengono definiti "intermediari partecipanti alla Centrale dei rischi".

1. ADEMPIMENTI TECNICO-OPERATIVI PER L'INVIO DELLE SEGNALAZIONI

L'interazione tra gli enti segnalanti che partecipano alla CR e l'Anagrafe avviene mediante la rete Internet.

Per trasmettere e ricevere le informazioni gli enti segnalanti devono accreditarsi al servizio di trasferimento dati *application to application* (A2A). A tal fine, gli enti devono registrare - tramite l'apposita applicazione disponibile sul sito della Banca d'Italia²⁴ - una credenziale applicativa cui associare il certificato digitale di autenticazione e di crittografia per lo scambio

²⁴ La registrazione della credenziale deve essere eseguita da un operatore incaricato dall'intermediario dotato di Carta Nazionale dei servizi (CNS). Le istruzioni per registrare e gestire la credenziale sono disponibili sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Accreditamento.



dei dati. Una volta ottenuta la credenziale, l'ente invia alla Banca d'Italia, tramite posta elettronica certificata (PEC)²⁵, l'apposito modulo²⁶ compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente.

Indicazioni precise sulle modalità di accreditamento, sulle caratteristiche dei certificati digitali e sugli standard crittografici sono riportate nel manuale tecnico *“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti”*²⁷.

2. MESSAGGI E COMUNICAZIONI

Le segnalazioni trasmesse dagli enti segnalanti, di propria iniziativa ovvero in risposta a una comunicazione della Banca d'Italia, sono convenzionalmente denominate “messaggi”. Viceversa, la Banca d'Italia si rivolge agli enti segnalanti, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli enti medesimi, tramite “comunicazioni”. I messaggi che originano da una richiesta della Banca d'Italia devono contenere il riferimento alla comunicazione alla quale rispondono.

Nei casi in cui è necessario accompagnare il messaggio con apposita documentazione comprovante la veridicità delle informazioni ivi contenute²⁸, gli enti segnalanti devono valorizzare l'apposito campo “indicatore messaggio documentato” e inviare la documentazione in formato digitale tramite posta elettronica, indicando gli elementi necessari a identificare in modo univoco il messaggio di riferimento (c.d. “identificativo”)²⁹.

²⁵ All'indirizzo res@pec.bancaditalia.it.

²⁶ Disponibile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Accreditamento.

²⁷ Disponibile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche> Raccolta dati > Centrale dei rischi> Documentazione tecnica > Manuali.

²⁸ Ad esempio, devono essere documentate le variazioni di codice fiscale e le variazioni di attributi anagrafici che creano incompatibilità con il codice fiscale di persone fisiche.

²⁹ Le e-mail devono essere strutturate secondo i criteri previsti nel manuale tecnico *“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti”*.



3. RICHIESTA DI CODICE CENSITO

3.1 Invio della richiesta

Gli enti segnalanti che abbiano necessità di conoscere il codice censito di un soggetto trasmettono l'apposito messaggio di segnalazione anagrafica (cfr. ALLEGATO IV, messaggi n. 001/003). Nel messaggio devono essere riportati in modo accurato e completo tutti gli attributi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto interessato (elementi classificati come "comuni" nelle Tabelle Tabella 1 e Tabella 2)³⁰.

Qualora il messaggio riguardi una persona fisica il cui codice fiscale sia incompatibile con gli altri dati anagrafici, questo deve essere accompagnato da idonea documentazione³¹.

3.2 Esito della richiesta


Per ogni messaggio di segnalazione anagrafica che abbia superato i controlli formali previsti, l'ente riceve una comunicazione con la quale viene informato del risultato della ricerca effettuata in Anagrafe.

Il contenuto della comunicazione varia in relazione al risultato della ricerca:

1. **Esito certo positivo:** nel caso in cui sia possibile identificare un codice censito i cui attributi anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato, l'ente segnalante riceverà i dati anagrafici e il codice censito individuato (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 009/010);
2. **Esito certo negativo:** nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato, se questo appartiene a una tipologia il cui censimento viene effettuato tramite fonte ufficiale, la richiesta di codice viene rifiutata, in quanto il soggetto non risulta presente nella fonte di

³⁰ Si sottolinea che per le persone giuridiche deve essere indicato il codice fiscale e non la partita iva.

³¹ Il codice fiscale deve essere valido e rilasciato dall'Agenzia delle Entrate e desumibile dalla documentazione ufficiale.



riferimento (cfr. ALLEGATO V, comunicazione n. 002)³². Se invece appartiene a una tipologia il cui censimento viene effettuato tramite fonte cooperativa, il soggetto viene registrato in Anagrafe con gli elementi anagrafici trasmessi dall'ente segnalante, cui viene comunicato il codice censito assegnato (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 009/010);

3. **Esito dubbio (sinonimi/duplicati)**: nel caso in cui il soggetto non sia stato individuato ma presenti elementi anagrafici simili ad altri soggetti censiti (c.d. "sinonimi"), l'Anagrafe invia una comunicazione all'ente con la situazione anagrafica di ciascuno dei sinonimi trovati³³ (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 005/006). Se l'ente individua tra questi il soggetto di proprio interesse, utilizzerà il relativo codice per le successive segnalazioni³⁴. Se il soggetto d'interesse non è presente tra i sinonimi, l'ente dovrà chiedere il censimento di un nuovo codice tramite un messaggio di segnalazione anagrafica contenente: i dati anagrafici precedentemente segnalati, il riferimento alla comunicazione di esito di codifica ricevuta dall'Anagrafe e la valorizzazione del campo "richiesta di nuovo codice"³⁵.

Il processo di codifica è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III-A.

4. VARIAZIONI ANAGRAFICHE

4.1. Obblighi di verifica e correzione dei dati


Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all'Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici comuni di fonte cooperativa, anche se riguardano informazioni segnalate precedentemente da altri enti.

³² L'ente segnalante deve verificare la correttezza dei dati inviati, correggere eventuali anomalie e riproporre la richiesta del codice censito o contattare l'Anagrafe per approfondimenti.

³³ Tale comunicazione è funzionale ad assicurare la qualità dei dati presenti in Anagrafe.

³⁴ Qualora l'ente segnalante ritenga che i dati presenti in Anagrafe non siano corretti, deve provvedere a effettuare le opportune variazioni.

³⁵ Inserendo "SI" in corrispondenza di tale campo.



Gli enti che segnalano attributi aggiuntivi di fonte cooperativa sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento degli stessi e sono pertanto tenuti a verificare le informazioni, controllare le comunicazioni che ricevono dall'Anagrafe e rettificare tempestivamente gli eventuali errori o inesattezze. Gli enti che non sono tenuti a segnalare tali attributi, ove riscontrassero errori o inesattezze, possono comunicare all'Anagrafe le informazioni aggiornate e corrette.

Al fine di assicurare un corretto flusso segnaletico, gli enti devono curare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze del sistema informativo aziendale e devono disporre di sistemi informativi adeguati a supportare i processi di estrazione, verifica e trasmissione dei dati anagrafici.


La responsabilità della qualità dei dati e dell'adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo degli stessi fanno capo agli organi aziendali, ciascuno per quanto di propria competenza, anche nel caso in cui tali attività siano esternalizzate.

4.2. Messaggi di variazione da parte degli enti segnalanti

La procedura di variazione dei dati anagrafici aggiornabili da fonte cooperativa deve essere avviata su iniziativa degli enti segnalanti (cfr. ALLEGATO IV, messaggi n. 005/006) quando dispongano di informazioni tali da ritenere che uno o più attributi registrati in Anagrafe siano non corretti o non più attuali, ovvero in esito a una richiesta di conferma ricevuta dalla Banca d'Italia (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 019/020).

In nessun caso la procedura di variazione anagrafica può essere utilizzata per modificare gli elementi identificativi di un codice censito al fine di segnalare un soggetto diverso. Pertanto, qualora l'ente abbia utilizzato, per errore, un codice censito che corrisponde a un soggetto diverso da quello di proprio interesse, dovrà provvedere a richiedere il codice censito per quest'ultimo e rettificare di conseguenza le segnalazioni nominative precedentemente trasmesse (ad esempio, le segnalazioni alla Centrale dei rischi).

Le variazioni che recano una modifica del codice fiscale devono essere documentate. Per le persone fisiche, devono essere altresì documentate le variazioni di attributi anagrafici che creino incompatibilità con il codice



fiscale³⁶. L'Anagrafe verifica la completezza e la coerenza dei documenti prodotti dall'ente avvalendosi anche di fonti ufficiali, quali l'Agenzia delle Entrate.

La procedura di variazione dei dati anagrafici deve essere utilizzata, inoltre, per l'inserimento:

- del codice LEI relativo a un soggetto già censito;
- degli attributi "aggiuntivi" (CAPITOLO I, paragrafo 2.2).

Il processo di variazione anagrafica è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -B.

4.3. Comunicazioni agli enti segnalanti in esito alle variazioni

A seguito di una variazione degli attributi anagrafici proveniente da fonte ufficiale o da un ente segnalante, l'Anagrafe invia una comunicazione (cfr. ALLEGATO V, comunicazioni n. 011/012)³⁷ a tutti gli enti che hanno segnalato il soggetto (o hanno inviato una richiesta di prima informazione, cfr. CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 7) nei mesi precedenti a tale variazione³⁸.

Gli enti sono pertanto costantemente aggiornati sui soggetti da essi segnalati e sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute.

Se l'ente che riceve la comunicazione riscontra la presenza di errori sulle variazioni proposte da un'altra fonte cooperativa, è tenuto a comunicare il dato corretto. In assenza di rettifiche si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati.

³⁶Non deve essere documentato il messaggio di variazione anagrafica che riguarda l'inserimento di un codice fiscale laddove questo fosse mancante perché "non previsto" o "non conosciuto".

³⁷La comunicazione viene sempre inviata a seguito di variazione degli attributi comuni; inoltre, la comunicazione viene inviata a seguito di variazione degli attributi aggiuntivi compresi nei tracciati descritti nel manuale tecnico "Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l'Anagrafe dei soggetti".

³⁸ L'arco temporale varia in base al tipo di segnalazione effettuato.



4.4. Eliminazione di doppie codifiche

Quando in Anagrafe viene riscontrata la presenza dello stesso soggetto censito con due codici diversi³⁹ (c.d. “doppia codifica”) si procede all’eliminazione di uno dei due (detto “erroneo”) e alla comunicazione del codice corretto a tutti gli enti che hanno segnalato quello erroneo.

Il processo di eliminazione delle doppie codifiche è rappresentato nel suo complesso nell’ALLEGATO III -C.

5. FUSIONI

Le operazioni di fusione tra società residenti vengono acquisite dal Registro delle imprese. Le informazioni relative a operazioni che coinvolgono soggetti diversi dalle società residenti⁴⁰ devono essere comunicate dagli enti segnalanti con un apposito messaggio (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 007) indicando la data di decorrenza della fusione e i codici di tutti i soggetti coinvolti; ove tali codici non siano disponibili devono essere acquisiti preventivamente dagli enti segnalanti.


La registrazione delle fusioni in Anagrafe viene comunicata agli enti interessati. Se essi riscontrano anomalie sulla data di decorrenza delle operazioni tra società residenti⁴¹ o sulle informazioni che coinvolgono tipologie di soggetti diverse dalle società residenti, possono rappresentare il proprio dissenso utilizzando l’apposito messaggio documentato (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 011). In tal caso, l’Anagrafe registra una nuova fusione con i dati corretti e annulla quella precedentemente acquisita.

Il processo di registrazione di una fusione è rappresentato nel suo complesso nell’ALLEGATO III -F.

³⁹ Ad esempio a seguito di una variazione anagrafica documentata.

⁴⁰ Sono incluse le operazioni tra società residenti e altri soggetti.

⁴¹ È possibile che la data di decorrenza della fusione acquisita dal Registro delle imprese sia diversa da quella della sua effettiva decorrenza, indicata nell’atto di fusione.



6. COINTESTAZIONI

6.1 Segnalazione di una cointestazione

Per acquisire il codice censito di una cointestazione deve essere utilizzato l'apposito messaggio di segnalazione (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 015) nel quale vanno indicati i codici censiti dei singoli cointestatari. Ove tali codici non siano disponibili, essi devono essere preventivamente acquisiti.

Il processo di segnalazione di una cointestazione è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -G.

6.2 Annullamento di una cointestazione


Qualora gli enti segnalanti, sulla base delle informazioni in loro possesso, rilevino la presenza di uno o più soggetti estranei nella composizione di una cointestazione precedentemente segnalata, devono informarne la Banca d'Italia tempestivamente, trasmettendo l'apposito messaggio di annullamento (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 017)⁴².

Il processo di annullamento di una cointestazione è rappresentato nel suo complesso nell'ALLEGATO III -H.

7. RICHIESTA DI PRIMA INFORMAZIONE

Gli enti partecipanti al servizio centralizzato dei rischi, quando hanno necessità di conoscere l'esposizione bancaria dei clienti al fine esclusivo di una corretta assunzione e gestione del rischio di credito, possono chiedere,

⁴² Gli enti segnalanti che richiedono l'annullamento di una cointestazione devono preventivamente annullare le segnalazioni precedentemente imputate alla cointestazione in Centrale dei rischi, utilizzando l'apposito messaggio di rettifica degli importi. Se l'ente che chiede l'annullamento è l'unico a segnalare la cointestazione, l'Anagrafe procede alla cancellazione dagli archivi, dandone notizia all'ente medesimo. La richiesta di annullamento non ha effetto qualora l'ente richiedente non sia l'unico a segnalare per importi la cointestazione; in questo caso lo stesso riceverà una comunicazione con la quale verrà informato dell'impossibilità di annullare la cointestazione.



a titolo oneroso, alla Banca d'Italia la posizione globale di rischio, con una profondità storica al più di 36 mesi (c.d. "richieste di prima informazione").

A tal fine utilizzano un apposito messaggio nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto d'interesse o, in alternativa, il codice censito, se conosciuto (ALLEGATO IV, messaggi n. 002/004). Se la richiesta riguarda una cointestazione, viene utilizzato un messaggio in cui sono indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa (cfr. ALLEGATO IV, messaggio n. 016).

La richiesta di prima informazione effettuata mediante gli attributi anagrafici produce, con riferimento alla registrazione del soggetto in Anagrafe, gli stessi effetti di una richiesta di codice censito.

La richiesta di prima informazione su una cointestazione produce la registrazione della cointestazione in base dati, nel caso in cui questa non sia già stata precedentemente censita.

I processi di richiesta di prima informazione e di prima informazione su una cointestazione sono rappresentati nel loro complesso, rispettivamente, negli Allegati III-I e III-J.

8. SEGNALAZIONE DEGLI ATTRIBUTI AGGIUNTIVI

Gli attributi anagrafici aggiuntivi non devono essere inclusi nei messaggi di segnalazione anagrafica ma segnalati successivamente al censimento del soggetto cui si riferiscono utilizzando il messaggio di variazione anagrafica, sia per il primo inserimento (messaggio di variazione in "modalità inserimento"⁴³) sia per le successive, eventuali variazioni.

⁴³ Si parla di "modalità inserimento" quando il messaggio di variazione anagrafica è utilizzato per l'iniziale inserimento degli attributi aggiuntivi e non per modificare i dati già registrati.



SEZIONE II

INTERAZIONE TRA GLI ENTI SEGNALANTI CHE NON PARTECIPANO ALLA CENTRALE DEI RISCHI E L'ANAGRAFE DEI SOGGETTI

Gli enti segnalanti che non partecipano al servizio centralizzato dei rischi utilizzano la funzione di segnalazione anagrafica ASVI accessibile mediante la piattaforma INFOSTAT⁴⁴, finalizzata a conoscere il codice censito dei soggetti già registrati in Anagrafe o codificare ex novo i soggetti non censiti.

Si tratta di una funzione dedicata alla sola segnalazione anagrafica che dal punto di vista del contenuto rispecchia quanto già descritto nel CAPITOLO II, SEZIONE I, paragrafo 3.1.


Gli adempimenti tecnico-operativi e le modalità di utilizzo dell'applicazione ASVI sono descritti nel manuale tecnico: *"Segnalazione anagrafica massiva: manuale d'uso per gli Intermediari Segnalanti"*⁴⁵.

Gli enti che non hanno la possibilità di accedere alla funzione ASVI devono contattare per istruzioni la casella funzionale anagrafe.soggetti@bancaditalia.it dopo aver preventivamente verificato la presenza del soggetto in anagrafe attraverso il servizio di *inquiry* nominativo online⁴⁶.

⁴⁴ La piattaforma INFOSTAT è accessibile dal sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – INFOSTAT), oppure all'indirizzo internet <https://infostat.bancaditalia.it>. Il servizio ASVI è utilizzato dagli enti segnalanti che partecipano a specifiche rilevazioni nominative, quali la "Loss given default" (LGD).

⁴⁵ Cfr. il sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Manuali.

⁴⁶ Tale servizio è accessibile per gli enti segnalanti che sono già abilitati a INFOSTAT dal sito web della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Raccolta dati > Informazioni generali sulla raccolta dati > Raccolta dati via internet > Collegamento al sito dedicato > Accesso alla raccolta dati via internet (vers. 2 – INFOSTAT). Si evidenzia che si tratta di un servizio di *inquiry* online, che si differenzia dal servizio di consultazione *application to application* (ASQ) descritto nel Capitolo IV.



SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI

1. SERVIZIO WEB PER LA CONSULTAZIONE DELL'ANAGRAFE

Gli enti segnalanti possono interrogare in tempo reale la base dati dell'Anagrafe mediante un servizio web, denominato ASQ ("Anagrafe dei Soggetti Query"), accessibile in modalità *application to application* (A2A). Tale servizio consente agli enti segnalanti di interrogare in tempo reale la base dati per verificare la presenza di uno o più soggetti, conoscerne il relativo codice e acquisire le informazioni anagrafiche aggiornate, con uno strumento più rapido e flessibile rispetto ai messaggi di segnalazione anagrafica. Resta ferma la necessità di utilizzare le procedure di segnalazione anagrafica per le richieste di censimento di soggetti non registrati e per la variazione di dati anagrafici.


Le indicazioni sulle modalità di abilitazione e le informazioni tecniche per l'utilizzo di ASQ sono contenute nel "*Manuale Inquiry dell'Anagrafe dei soggetti*"⁴⁷.

La consultazione dell'Anagrafe mediante i servizi di *inquiry* (sia quello nominativo online descritto nel CAPITOLO II, SEZIONE II, che quello descritto nel presente capitolo) è consentita solo per le finalità connesse con gli obblighi segnaletici imposti dalla Banca d'Italia.

2. VERIFICHE SULLA CORRETTEZZA E QUALITA' DEI DATI

Gli enti segnalanti sono tenuti a comunicare all'Anagrafe gli aggiornamenti e le correzioni degli attributi anagrafici, tenendo conto di quanto stabilito nel CAPITOLO I, paragrafo 3.4, adempiendo agli obblighi di verifica e correzione dei dati, indicati nel CAPITOLO II, SEZIONE II, paragrafo 4.1.

⁴⁷ Disponibile sul sito internet della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it): Statistiche > Segnalazioni creditizie e finanziarie > Le informazioni anagrafiche dei soggetti.



Per garantire la qualità dei dati, ogni messaggio di segnalazione trasmesso dagli enti segnalanti viene sottoposto a controlli. Si tratta di verifiche formali sulla corrispondenza della struttura del messaggio con il modello dei dati previsto nel manuale tecnico *“Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e l’Anagrafe dei soggetti”* e sulla completezza e coerenza dei dati inviati in relazione ai domini previsti per i singoli attributi. I messaggi che risultano errati non vengono acquisiti e l’ente viene interessato con un’apposita comunicazione (cfr. ALLEGATO V, comunicazione n. 002) nella quale è descritta l’anomalia riscontrata. L’ente, una volta eliminato l’errore, dovrà ripetere l’invio del messaggio e dell’eventuale documento inviato a corredo dello stesso.

A ulteriore garanzia della qualità dei dati trasmessi, la Banca d’Italia fornisce agli enti segnalanti un programma di “diagnostica” preventiva cui devono essere sottoposte le segnalazioni anagrafiche prima della trasmissione ufficiale. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli eventuali errori che gli enti segnalanti devono provvedere a eliminare.

3. INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI SEGNALETICHE

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente circolare, si applicano le sanzioni previste dalle disposizioni normative relative alle rilevazioni di riferimento.

4. QUESITI SULLE SEGNALAZIONI

Eventuali quesiti sulle istruzioni che regolano il funzionamento dell’Anagrafe vanno indirizzati alla Banca d’Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - Divisione Informazioni Anagrafiche (info.anagrafesoggetti@bancaditalia.it).



ALLEGATO I

RILEVAZIONI NOMINATIVE CHE UTILIZZANO L'ANAGRAFE

Centrale dei Rischi.

La Centrale dei rischi (CR) gestita dalla Banca d'Italia, disciplinata dalla Circolare 139, è un sistema informativo sull'indebitamento della clientela del sistema finanziario (banche, intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B., etc.). Più nel dettaglio la CR raccoglie le informazioni nominative sul credito e sulle garanzie e le condivide con gli intermediari segnalanti. Essa rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito e la stabilità del sistema finanziario.

AnaCredit

La rilevazione AnaCredit, disciplinata dal Regolamento UE 2016/867 sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito, raccoglie dalle banche residenti e dalle filiali estere informazioni armonizzate e granulari su finanziamenti e garanzie riferite alle controparti identificate come persone giuridiche. Queste informazioni alimentano un archivio europeo dei crediti e del rischio di credito gestito dalla BCE e utilizzato per soddisfare le esigenze informative di funzioni istituzionali del Sistema Europeo delle Banche Centrali (politica monetaria, stabilità finanziaria, ricerca, produzione di statistiche), nonché le esigenze informative di vigilanza micro-prudenziale del *Single Supervisory Mechanism*.

Loss Given Default

La rilevazione *Loss Given default*, disciplinata dalla Circolare 284 della Banca d'Italia, è finalizzata all'alimentazione di un archivio che raccoglie dati sull'attività di recupero dei crediti da parte degli intermediari vigilati e consente il calcolo dei tassi di perdita (LGD) registrati storicamente sulle posizioni nominative in *default*.

Non Performing Loans

Con comunicazione del 29 marzo 2016 la Banca d'Italia ha introdotto una rilevazione sulle esposizioni in sofferenza, al fine di costruire un archivio con informazioni di dettaglio sulla gestione delle sofferenze svolta dagli intermediari vigilati: entità delle esposizioni, eventuali garanzie reali o di altro tipo che ne attenuino il rischio di credito e stato delle procedure di recupero.



Assetti Partecipativi Enti

L'archivio "Assetti Partecipativi Enti (A.P.E.)" è istituito dalla Circolare n. 285 della Banca d'Italia, che disciplina le partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari al fine di contenere il rischio di un eccessivo immobilizzo dell'attivo derivante da investimenti partecipativi in imprese finanziarie e non finanziarie e, con specifico riferimento a queste ultime, a promuovere una gestione dei rischi e dei conflitti di interesse secondo il criterio della sana e prudente gestione.

Libro soci

Il Libro Soci è una rilevazione tramite la quale le banche (escluse le banche popolari e di credito cooperativo), SIM, IP e IMEL, SGR, SICAV e SICAF e gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico (esclusi i confidi) comunicano annualmente, sulla base delle rispettive disposizioni segnaletiche⁴⁸, informazioni sulle partecipazioni detenute dai propri soci diretti calcolate alla data di approvazione del bilancio.

Organi Sociali

La Banca d'Italia gestisce l'archivio dei componenti gli organi sociali e dei titolari di funzioni aziendali rilevanti degli intermediari vigilati e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B.. La conoscenza, tempestiva e aggiornata, della composizione degli organi con funzione di supervisione strategica, di gestione (ivi inclusi i soggetti con incarichi di direzione) e di controllo degli intermediari, nonché dell'identità dei responsabili di funzioni aziendali è particolarmente rilevante per l'esercizio dell'attività di vigilanza.

48

- Banche, escluse le banche popolari e le banche di credito cooperativo: Circolare della Banca d'Italia n. 229 (Titolo II - Capitolo I, Sezione V, paragrafo 2);
- SIM: Circolare n. 164 (Titolo II - Capitolo 6, paragrafo 4);
- IP e IMEL "Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica" del 17 maggio 2016 (Capitolo III, Sezione III);
- SGR, SICAV, SICAF: "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio", Titolo IV, Capitolo III, Sezione II, paragrafo 7;
- Intermediari finanziari iscritti all'albo unico, esclusi i confidi: Circolare n. 288 (Titolo II - Capitolo I, Sezione IV).



L'archivio è alimentato per mezzo della segnalazione sugli Organi Sociali (Or.So.), cui sono tenuti gli intermediari vigilati in base alle rispettive disposizioni segnaletiche⁴⁹.

Rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi riferita alle persone fisiche (Base dati TAXIA)

La rilevazione analitica sui tassi di interesse attivi, disciplinata dalla circolare 297 della Banca d'Italia, ha lo scopo di raccogliere le informazioni circa le condizioni (numeri computistici, interessi, commissioni e spese, TAEG sulle nuove erogazioni) applicate sulle operazioni di credito dalle banche alla propria clientela di persone fisiche e ditte individuali. La rilevazione è richiesta ai sensi dell'art. 51 del T.U.B., allo scopo di permettere attività di analisi sui singoli intermediari, sul sistema creditizio e sullo stato dell'economia.

Matrice dei conti


Le informazioni nominative, disciplinate dalla Circolare 272 della Banca d'Italia, sono raccolte limitatamente agli incassi e ai pagamenti effettuati dalle banche per conto di imprese residenti, tra le quali anche le ditte individuali, con soggetti non residenti.

Basi informative di vigilanza armonizzata

Le informazioni nominative, richieste ai sensi dei Regolamenti UE 451/2021 e 534/2015, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni COREP e FINREP con riferimento alla struttura del gruppo, ai principali finanziatori, alle grandi esposizioni e alle controparti rilevanti ai fini del calcolo del rischio di concentrazione, del rischio operativo e di controparte.

⁴⁹ In particolare:

- per le banche, l'articolo 51 e l'articolo 66 del T.U.B.;
- per le SGR, le SICAV e le SIM, l'articolo 8, comma 1 e l'articolo 12, comma 3 del T.U.F.;
- per gli intermediari finanziari, fino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative previste all'art. 10 del d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e successive modifiche e integrazioni, dall'articolo 11, comma 1 del provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009 per quelli iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del T.U.B. e dall'art. 107, comma 3, per quelli iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del T.U.B.; successivamente, dall'articolo 108, comma 4 TUB;
- per gli IMEL e gli istituti di pagamento, rispettivamente, dagli artt. 114-quater e 114-quaterdecies TUB che rinviano all'articolo 51 dello stesso T.U.B.



Basi informative di vigilanza non armonizzata

Le informazioni nominative, raccolte su base individuale e consolidata e disciplinate dalle Circolari 272 e 286 della Banca d'Italia, riguardano: le attività di rischio e le operazioni (transazioni, fusioni/scissioni ecc.) nei confronti dei "soggetti collegati" (esponenti aziendali, partecipanti e altri soggetti con potere di nomina di organi aziendali e società); le esposizioni nei confronti di società non finanziarie (tra cui ditte individuali), limitatamente alle rettifiche di valore su finanziamenti deteriorati non inferiori a 500.000 euro.

Basi informative di risoluzione

Le informazioni nominative, richieste ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/1624 e delle *Guidance on the Liability Data Report* dell'SRB, sono raccolte su base individuale e consolidata nelle segnalazioni sulla struttura delle passività e sui piani di risoluzione. Tali informazioni riguardano le controparti principali delle passività e le controparti che detengono titoli emessi dalle banche.




ALLEGATO II

FONTI UTILIZZATE PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI ATTRIBUTI ANAGRAFICI DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE

Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Codice fiscale	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Codice LEI	Soggetti residenti	Global LEI Foundation (fonte ufficiale)
		Enti segnalanti (fonte cooperativa) ⁵⁰
	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Denominazione	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Sede legale	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
		ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
		COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		Società ed enti non residenti
Sede legale casa madre	Filiali residenti in Italia	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Filiali estere (residenti in un paese diverso dalla casa madre)	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
REA	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Specie giuridica	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

⁵⁰ La Banca d'Italia provvede ad aggiornare d'iniziativa l'archivio dei codici LEI dell'Anagrafe a partire dalla fonte ufficiale. Gli enti segnalanti sono comunque tenuti a verificare la correttezza dell'informazione e a comunicare eventuali aggiornamenti.



Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
Specie giuridica estera	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Classificazione della clientela	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale) ⁵¹
		Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		IVASS (fonte ufficiale) ⁵²
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
RIAD (fonte cooperativa)		
Situazione giuridica	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi comuni	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Codice ABI	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale) ⁵³
Codice RIAD	Società residenti	RIAD (fonte ufficiale)
	Società non residenti	RIAD (fonte ufficiale)
Codice di controparte estera	Società ed enti non residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
Tipo identificativo nazionale	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo nazionale	Soggetti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo della sede centrale d'impresa	Filiali estere (residenti in un paese diverso dalla casa madre)	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Fondi comuni residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Fondi comuni non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)

⁵¹ Solo per gli intermediari vigilati.


⁵² Solo per le imprese di assicurazione.

⁵³ Solo per gli intermediari vigilati.



Attributo	Soggetto	Fonte di aggiornamento
		RIAD (fonte cooperativa)
Identificativo dell'impresa madre diretta	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Identificativo dell'impresa madre apicale	Tutti i soggetti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Indirizzo	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale) ⁵⁴
	Pubblica amministrazione	ISTAT (fonte ufficiale)
	Fondi pensione	COVIP (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Attività economica	Società residenti	Banca d'Italia (fonte ufficiale)
	Società non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Stato dei procedimenti legali	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Data d'inizio dei procedimenti legali	Società residenti	Registro delle imprese (fonte ufficiale)
	Altri soggetti residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
	Società ed enti non residenti	Enti segnalanti (fonte cooperativa) RIAD (fonte cooperativa)
Dimensione dell'impresa	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Data della dimensione dell'impresa	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Numero dei dipendenti	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Totale di bilancio	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)
Fatturato annuo	Tutti i soggetti segnalati in AnaCredit	Enti segnalanti (fonte cooperativa)



⁵⁴ Per le società residenti e le filiali italiane di società estere.





ALLEGATO III

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEI FLUSSI INFORMATIVI



A. Richiesta di codice censito




B. Variazioni anagrafiche




C. Eliminazione di doppie codifiche





D. Indagini per variazioni anagrafiche





E. Indagini su doppie codifiche




F. Fusioni





G. Segnalazione di una cointestazione





H. Annullamento di una cointestazione



I. Prima informazione



J. Prima informazione su cointestazioni



ALLEGATO IV

ELENCO DEI MESSAGGI

001 - Segnalazione anagrafica di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale segnalazione anagrafica. Se il soggetto da segnalare ha un codice fiscale incompatibile con i dati anagrafici, il messaggio deve essere documentato. L'ente segnalante può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il soggetto segnalato tra quelli presentati.

002 - Richiesta di prima informazione di persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione concernente una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'ente segnalante deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'ente segnalante stesso.

003 - Segnalazione anagrafica di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di un soggetto diverso da una persona fisica. Il motivo della richiesta va indicato nel campo causale "segnalazione anagrafica". L'ente segnalante può richiedere l'attribuzione di un nuovo codice (richiesta nuovo codice uguale a "s") solo se ha già ricevuto una comunicazione di codifica dubbia e non ha riconosciuto il soggetto segnalato tra quelli presentati.

004 - Richiesta di prima informazione di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione della Centrale dei rischi concernente un soggetto diverso da una persona fisica. Nel messaggio devono essere riportati gli elementi anagrafici del soggetto al quale la richiesta si riferisce o, in alternativa, il solo codice censito (se conosciuto). L'ente segnalante deve, inoltre, specificare la data o il periodo di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'ente segnalante stesso.

005 - Variazione di attributi anagrafici di persona fisica

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di una persona fisica. Il messaggio deve recare i dati anagrafici completi del soggetto come risultano dall'ultima comunicazione e il dato da modificare. Con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo. Deve essere indicata l'eventuale presenza di un documento a corredo del messaggio.



006 - Variazione di attributi anagrafici di soggetto non persona fisica

Messaggio da utilizzare per comunicare l'aggiornamento o la correzione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da una persona fisica. Il messaggio deve recare sia il dato vecchio sia quello nuovo. Con un unico messaggio può essere segnalata – per uno stesso censito – la variazione di più di un attributo.

007 - Segnalazione di fusione

Messaggio da utilizzare per segnalare le operazioni di fusione che interessano i soggetti censiti. Il messaggio deve contenere il codice censito della società incorporante (soggetto attivo della fusione), i codici censiti di tutte le società incorporate (soggetti passivi o anche detti “cessati”) e la data di decorrenza dell'evento.

008 - Conferma dati

Messaggio da utilizzare in risposta a una specifica richiesta dell'Anagrafe volta ad accertare l'esattezza dei dati anagrafici di un censito.

009 - Conferma di variazione

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta dell'Anagrafe volta ad accertare la correttezza di una variazione da apportare alla base dati sugli attributi anagrafici di un censito.

010 - Conferma di fusione

Messaggio da utilizzare per rispondere a una specifica richiesta dell'Anagrafe volta ad accertare la correttezza un'operazione di fusione da registrare nella base dati.

011 - Notifica di dissenso


Messaggio da utilizzare per manifestare il dissenso su una fusione recepita in Anagrafe o sull'eliminazione di una doppia codifica.

015 - Segnalazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il codice censito di una cointestazione. Nel messaggio vanno indicati i codici censiti dei singoli cointestatari. Qualora l'ente segnalante intenda conoscere il codice censito di una cointestazione di cui faccia parte una società incorporata deve valorizzare opportunamente l'indicatore censito cessato.

016 - Richiesta di prima informazione di cointestazione

Messaggio da utilizzare per acquisire il flusso di prima informazione della Centrale dei rischi concernente una cointestazione. Nel messaggio devono essere riportati i codici censiti dei cointestatari. L'ente segnalante deve, inoltre, specificare la data o il periodo



di riferimento, il livello di risposta, il motivo della richiesta, se desidera conoscere la posizione di rischio del soggetto richiesto anche verso il gruppo creditizio di appartenenza dell'ente segnalante stesso.

017 - Annullamento di cointestazione

Messaggio da utilizzare per annullare una cointestazione registrata nella base dati. L'ente segnalante, prima di inviare il messaggio, deve cancellare gli importi precedentemente segnalati in capo alla cointestazione.

099 - Verifica crittografia

Messaggio da utilizzare per verificare la validità delle nuove chiavi di crittografia.



ALLEGATO V

ELENCO DELLE COMUNICAZIONI

001 - Sospensione

Comunicazione con la quale l'Anagrafe informa l'ente segnalante che un messaggio da questi inviato non ha ancora avuto esito poiché sono in corso accertamenti, ad esempio è stata avviata un'indagine presso gli altri enti segnalanti.

002 - Scarto di messaggio

Comunicazione con la quale l'Anagrafe informa l'ente segnalante che un determinato messaggio è stato scartato, indicandone il motivo (rilievo). Tale comunicazione viene utilizzata nei casi in cui non è prevista una comunicazione di scarto specifica.

003 - Scarto della variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale l'Anagrafe informa l'ente segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente una persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati per il censito oggetto della variazione.

004 - Scarto della variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale l'Anagrafe informa l'ente segnalante che un messaggio di variazione anagrafica concernente un soggetto diverso da persona fisica è stato scartato. Nella comunicazione vengono forniti il motivo dello scarto (rilievo) e i dati anagrafici presenti nella base dati per il censito oggetto della variazione.

005 - Codifica di persona fisica (esito dubbio)


Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati dei sinonimi trovati.

006 - Codifica di soggetto non persona fisica (esito dubbio)

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica o a una richiesta di prima informazione di soggetto diverso da persona fisica, quando sono stati individuati nella base dati uno o più censiti (sinonimi) con dati anagrafici simili a quelli segnalati, ma per nessuno di essi la somiglianza con i dati segnalati permette di stabilire che si tratti dello stesso soggetto. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici presenti nella base dati dei sinonimi trovati. Se il sinonimo è un soggetto incorporato vengono forniti i dati anagrafici dell'attivo.

009 - Codifica di persona fisica

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:



- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
 - non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.
- Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto segnalato.

010 - Codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione anagrafica di un soggetto diverso da persona fisica, quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- è stato individuato un censito i cui dati anagrafici corrispondono a quelli del soggetto segnalato;
- non è stato trovato alcun censito somigliante al soggetto segnalato.

Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto segnalato.

011 - Variazione anagrafica di persona fisica

Comunicazione con la quale gli enti segnalanti sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di una persona fisica di loro interesse censita nella base dati.

012 - Variazione anagrafica di un soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale gli enti segnalanti sono informati della variazione apportata agli attributi anagrafici di un censito diverso da persona fisica di loro interesse.

013 - Fusione

Comunicazione con la quale l'Anagrafe dà notizia di una fusione registrata nella base dati agli enti segnalanti interessati ai censiti coinvolti nella fusione. Nella comunicazione vengono forniti la data di decorrenza della fusione, i dati anagrafici e il codice censito del soggetto attivo e di tutti i soggetti passivi.


014 - Richiesta di conferma variazione di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti interessati un parere in merito alla variazione dei dati anagrafici di una persona fisica proposta da altro ente segnalante.

015 - Richiesta di conferma variazione di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti interessati un parere in merito a una variazione dei dati anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica proposta da altro ente segnalante.

017 - Eliminazione doppia codifica di persona fisica



Comunicazione con la quale viene notificata agli enti segnalanti interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice censito di quello eliminato (erroneo).

018 - Eliminazione doppia codifica di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene notificata agli enti segnalanti interessati l'eliminazione di una doppia codifica concernente un censito diverso da una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici e il codice censito del soggetto che resta nella base dati (corretto) e i dati anagrafici e il codice censito di quello eliminato (erroneo).

019 - Richiesta di conferma dati di persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti di verificare la situazione anagrafica di una persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito presenti nella base dati e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

020 - Richiesta di conferma dati di soggetto non persona fisica

Comunicazione con la quale viene chiesto agli enti segnalanti di verificare la situazione anagrafica di un censito diverso da persona fisica. Nella comunicazione vengono forniti i dati anagrafici del censito e, se la richiesta è a seguito di un'indagine per presunta doppia codifica, i dati anagrafici dei sinonimi.

021 - Richiesta di dati mancanti di persona fisica

Comunicazione con la quale viene richiesto agli enti segnalanti il valore di uno o più attributi anagrafici di una persona fisica non presenti nella base dati.

022 - Richiesta di dati mancanti di soggetto non persona fisica


Comunicazione con la quale viene richiesto agli enti segnalanti il valore di uno o più attributi anagrafici di un soggetto diverso da persona fisica non presenti nella base dati.

023 - Richiesta di conferma fusione

Comunicazione con la quale l'Anagrafe chiede agli enti segnalanti interessati un parere su un'operazione di fusione notificata da altro ente segnalante.

024 - Richiesta di messaggio documentato

Comunicazione con la quale l'Anagrafe richiede all'ente segnalante di documentare i dati segnalati.



025 - Richiesta di documento mancante

Comunicazione con la quale l'Anagrafe comunica all'ente segnalante che non risulta pervenuta la documentazione di corredo a un messaggio.

026 - Richiesta di messaggio mancante

Comunicazione con la quale l'Anagrafe comunica all'ente segnalante che è pervenuta la documentazione senza il messaggio di riferimento.

030 - Inserimento o annullamento di cointestazione

Comunicazione con la quale l'Anagrafe risponde a un messaggio di segnalazione o di annullamento cointestazione. Nella comunicazione vengono forniti i codici censiti della cointestazione e dei cointestatori.

031 - Sostituzione di cointestazione

Comunicazione con la quale gli enti segnalanti interessati vengono informati della sostituzione del codice di una cointestazione avvenuta per effetto di un evento anagrafico che ha coinvolto uno o più cointestatori (ad esempio fusione o doppia codifica).

22A01700

**MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO****Nomina del Segretario generale
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato**

Con decreto ministeriale 8 marzo 2022 il Ministro dello sviluppo economico, su proposta del Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha nominato il dott. Guido Stazi, Segretario generale dell'Autorità a decorrere dall'8 marzo 2022.

22A01692

**Modifica dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata
alla società «Fidentia S.r.l. - società fiduciaria», con sede legale in Reggio Emilia.**

Con d.d. 21 gennaio 2022, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto interministeriale 19 ottobre 1991, modificato in data 7 giugno 2005, alla società «Fidentia S.r.l. - società fiduciaria», con sede legale in Reggio Emilia (RE), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle imprese 01395500356, deve intendersi riferita alla società «Fidentia S.r.l. - società fiduciaria e trust», a seguito della variazione della denominazione sociale.

22A01723

